



2018/0207(COD)

4.12.2018

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Diritti e valori"
(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Relatore per parere (*): Sylvie Guillaume

(*): Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il futuro programma "Cittadinanza, diritti e valori" dovrebbe contribuire a rilanciare il dialogo tra i cittadini europei e a rafforzare la reciproca comprensione, in un momento in cui l'Europa sta vivendo un forte aumento dell'intolleranza che rimette in discussione il senso di appartenenza a uno spazio comune.

Il relatore per parere riconosce lo sforzo sinergico profuso dalla Commissione europea per tener conto di un contesto di bilancio restrittivo.

Tuttavia, ritiene più che mai necessario rafforzare lo spazio riservato al precedente programma "L'Europa per i cittadini", che presenta un chiaro valore aggiunto quanto al rafforzamento del senso comune di appartenenza e alla promozione della partecipazione civica e dell'impegno democratico dei cittadini. Il programma, che si è dimostrato efficace e ha contribuito a promuovere la consapevolezza sulle questioni europee, potrebbe quindi avere un impatto positivo sull'interesse dei cittadini nei confronti delle prossime elezioni europee.

In questo contesto, il relatore per parere si rammarica che la nozione estremamente simbolica di cittadinanza sia scomparsa dal titolo del programma e propone pertanto la sua reintroduzione.

Inoltre, ritiene necessario difendere un programma che sia dotato di un bilancio commisurato alle sfide da affrontare e propone pertanto di incrementare la dotazione per la sezione B "Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini", di cui è responsabile. Il bilancio proposto è infatti ampiamente insufficiente rispetto a quanto richiesto dal Parlamento europeo. Si propone inoltre di rafforzare la dotazione della linea dedicata al Coinvolgimento dei cittadini con un bilancio di 500 milioni di EUR, pari ad appena 1 EUR per cittadino europeo. L'obiettivo è quello di difendere un programma europeo che sia accessibile a tutti i cittadini impegnati per un'Europa forte, in controtendenza rispetto ai nazionalismi e in uno spirito riaffermato di solidarietà.

Consapevole della necessità di mantenere viva la memoria degli eventi passati che hanno portato alla costruzione dell'Unione europea e di comprendere meglio il presente per continuare a costruire insieme il futuro, il relatore per parere propone di svolgere attività di commemorazione che ricordino l'importanza dei principi e dei valori su cui si fonda l'UE.

Inoltre, tenuto conto delle limitate risorse di bilancio destinate al programma, il relatore per parere ritiene che non sia opportuno consentire alla Commissione di utilizzare tali fondi per una comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'UE, quando i servizi di comunicazione della Commissione dispongono già di mezzi notevoli per realizzare tale attività.

Il relatore per parere accoglie con favore l'introduzione di uno strumento di sostegno destinato alle organizzazioni della società civile dell'UE, che promuove i valori fondamentali a livello locale per sostenere società aperte, democratiche e inclusive, sottolineando al tempo stesso la necessità di difendere i progetti specifici sviluppati dai semplici cittadini nelle loro comunità, indispensabili per poter vivere l'Europa nella dimensione quotidiana. Il relatore per parere insiste in particolare affinché il programma possa essere reso accessibile alle persone con disabilità.

Per quanto riguarda l'apertura del programma a paesi terzi associati, il relatore per parere ritiene che tale disposizione non sia rilevante per la parte relativa all'impegno dei cittadini, in quanto le possibilità di azioni dei cittadini all'interno degli Stati membri sono spesso limitate e

sono fonte di frustrazione per molti candidati che, nonostante il loro impegno, non hanno potuto essere selezionati.

Il relatore per parere condivide inoltre la proposta della Commissione di estendere il sistema dei punti di contatto nazionali, che ha già dimostrato la propria validità nel quadro del programma "L'Europa per i cittadini", al fine di sostenere maggiormente i titolari di progetti nei loro sforzi, e insiste a questo proposito affinché sia menzionato nel regolamento.

Il relatore per parere propone inoltre che la Commissione adotti i programmi di lavoro, nonché le priorità pluriennali, mediante atti delegati anziché atti di esecuzione, come invece suggerisce nella sua proposta.

Nel complesso, il relatore per parere accoglie con favore l'approccio proposto della Commissione e in particolare la modifica della sua base giuridica, che consente al Parlamento europeo di svolgere il suo ruolo di colegislatore. Ricorda che, dietro a questo programma, vi sono numerosi progetti dei cittadini che è fondamentale mantenere nel presente e incoraggiare in futuro.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma Diritti e valori	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma <i>Europa per i cittadini</i> , diritti e valori <i>(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).</i>

Emendamento 2

Proposta di regolamento Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 24, 167, e 168,

Emendamento

visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 24, 167, e 168 **e l'articolo 11 del trattato sull'Unione europea,**

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Visto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini". L'articolo 3 specifica inoltre che "L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". Tali valori sono ulteriormente ribaditi e articolati nei diritti, nelle libertà e

(1) Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. **In particolare, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti umani e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la dignità umana è il fondamento di tutti i diritti umani inalienabili.** Questi **principi e** valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini". L'articolo 3 specifica inoltre che "L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro,

nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". Tali valori sono ulteriormente ribaditi e articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Tali diritti e valori devono continuare ad essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere al centro del progetto europeo. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. ***Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e la cooperazione transfrontaliera.*** Il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio⁹ (di seguito "i

Emendamento

(2) Tali diritti e valori devono continuare ad essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere al centro del progetto europeo. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma ***Europa per i cittadini***, diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con ***numerose sfide, quali*** l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, ***e in cui, in determinati paesi, lo Stato di diritto registra un regresso sempre più netto***, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE, ***quali*** i diritti umani, ***compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, i diritti dei bambini e dei giovani, il pluralismo, la tolleranza***, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, ***la solidarietà*** e lo Stato di diritto. Il programma ***Europa per i cittadini***, diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio⁹ (di seguito "i

programmi precedenti").

⁸ Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

⁹ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno principalmente sulle persone e i soggetti che contribuiscono a ***rendere vivi e dinamici i nostri*** valori, ***i*** nostri diritti e la ***nostra ricca*** diversità. L'obiettivo ultimo è ***alimentare e*** promuovere ***una*** società ***fondata*** sui diritti, ***equa, inclusiva e democratica***. ***Ciò significa*** una società civile ***dinamica, che incoraggia*** la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini ***e promuove la ricca diversità della società europea***, fondata ***sulla nostra*** storia e memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

programmi precedenti").

⁸ Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

⁹ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

Emendamento

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno principalmente sulle persone e i soggetti che contribuiscono a ***dare corpo ai nostri principi e*** valori ***comuni e ai*** nostri diritti, ***e a mettere in evidenza*** la ***ricchezza della nostra*** diversità. L'obiettivo ultimo è promuovere società ***fondate*** sui diritti, ***eque, giuste, tolleranti, inclusive, pluraliste e democratiche***. ***Le azioni finanziate dovrebbero mirare a sostenere e rafforzare*** una società civile ***attiva, nonché a incoraggiare*** la partecipazione democratica, civica, ***culturale*** e sociale dei cittadini, fondata ***sui nostri valori***, storia, memoria, ***patrimonio culturale e radici*** comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni ***mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile*** e danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni

in tutti i settori di azione dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il programma Diritti e valori (di seguito "il programma") dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati.

Emendamento

(4) Il programma ***Europa per i cittadini***, diritti e valori (di seguito "il programma") dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori, ***della cittadinanza attiva e dell'educazione alla cittadinanza europea*** e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti ***che oggi confluiscono nel nuovo programma***. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, ***prestando particolare attenzione al carattere multilingue dell'Unione e alla necessità di includere i giovani e i gruppi sottorappresentati e svantaggiati, quali le persone con esigenze particolari, i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo***, mediante approcci personalizzati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede il dialogo tra l'Unione e le chiese e organizzazioni ivi menzionate. Ne riconosce il contributo specifico per la protezione e promozione dei diritti umani fondamentali, in virtù del quale esse dovrebbero godere dello stesso accesso alle opportunità di finanziamento assicurate dal programma alle organizzazioni della società civile.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, **il dialogo** e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Emendamento

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini, **promuovere la partecipazione democratica e consentire ai cittadini di esercitare i diritti connessi alla cittadinanza europea** è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati, **volti a conseguire una distribuzione geografica equilibrata**. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile **a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale** nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento **attivo** nella vita democratica dell'Unione **e nella definizione dell'agenda politica dell'Unione**. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, **il dialogo interculturale**, la diversità **culturale e linguistica, la riconciliazione, l'inclusione sociale** e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza **all'Unione e di cittadinanza comune nel quadro di** un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un

maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Alla luce del crescente pluralismo e dei movimenti migratori globali, il dialogo interculturale e interreligioso nelle nostre società assume sempre più importanza. Il dialogo interculturale e interreligioso dovrebbe ricevere pieno appoggio dal programma nel quadro dell'armonia sociale in Europa e quale elemento fondamentale per promuovere l'inclusione e la coesione sociale. Mentre il dialogo interreligioso potrebbe aiutare a evidenziare il contributo positivo della religione alla coesione sociale, l'analfabetismo religioso rischia di offrire terreno fertile all'utilizzo improprio del sentimento religioso tra la popolazione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere i progetti e le iniziative volti a sviluppare la cultura religiosa, a promuovere il dialogo interreligioso e la comprensione reciproca.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le attività di commemorazione e *la riflessione critica* sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune,

(6) Le attività di commemorazione e *il pensiero critico e creativo* sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini, *e in particolare i*

intesa come fondamento di un futuro comune, **di una finalità morale e di valori condivisi**. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali, nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.

giovani, consapevoli della **loro** storia comune, intesa come fondamento di un futuro comune. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, **sociali**, culturali e interculturali, **della tolleranza e del dialogo per promuovere una base comune fondata su valori condivisi, sulla solidarietà, la diversità e la pace**, nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Il programma ha un ruolo fondamentale da svolgere per lo sviluppo di un sentimento comune di identità europea e la promozione delle opportunità offerte dall'appartenenza all'Unione, quale contromisura all'"euroscetticismo" e alle forze politiche antieuropeiste che mettono in dubbio l'esistenza stessa del progetto europeo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter **vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza** e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di

(7) I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano, **votano, accedono ai servizi pubblici** e partecipano **a scambi culturali e ad attività di volontariato in un altro Stato membro. Essi** dovrebbero inoltre poter **partecipare al processo decisionale dell'Unione ed essere consapevoli di avere**

accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE *e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.*

un impatto su di esso e dovrebbero avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta *a tutti i livelli* nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni *dell'Unione* di cui all'articolo 2 del TUE *al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.*

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla coscienza europea e il totalitarismo e le conclusioni del Consiglio del 9-10 giugno 2011 sulla memoria dei crimini commessi dai regimi totalitari in Europa sottolineano l'importanza di tener viva la memoria del passato quale strumento per costruire un futuro comune, e mettono in luce l'importanza del ruolo dell'Unione nell'agevolare, condividere e promuovere la memoria collettiva di tali crimini, nel tentativo di dare nuova vita a una comune identità europea pluralista e democratica.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Barriere comportamentali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli

(12) Barriere comportamentali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli

altri. Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere *per poter*, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione o esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

altri. Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere *quando si tratta*, ad esempio, **di** accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere *alla cultura*, a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione o esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) L'articolo 24 del TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴]. Il programma dovrebbe *sostenere* il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], *sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei.*

¹⁴ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

Emendamento

(14) L'articolo 24 del TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴]. Il programma dovrebbe *incoraggiare e promuovere l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare le iniziative dei cittadini europei e di aderirvi, sostenendo, nella sezione Uguaglianza e diritti*, il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011].

¹⁴ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Conformemente agli atti dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento, comunemente noti come "organismi per le pari opportunità", al fine di contrastare la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica e sul genere. Molti Stati membri si sono tuttavia spinti oltre tali obblighi e hanno fatto sì che gli organismi per le pari opportunità possano anche occuparsi della discriminazione fondata su altri motivi, quali l'età, l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, la disabilità o altri. Gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo importante nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'efficace applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento, in particolare fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, conducendo indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicando rapporti indipendenti ed esprimendo raccomandazioni su qualunque tema legato alla discriminazione nel loro paese. A questo proposito è essenziale che il lavoro degli organismi per le pari opportunità venga coordinato a livello dell'Unione. EQUINET è stata istituita nel 2007. Ne fanno parte gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento quale definita dalle direttive 2000/43/CE¹⁵ e 2004/113/CE¹⁶ del Consiglio e dalle direttive 2006/54/CE¹⁷ e 2010/41/UE¹⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio. EQUINET si trova in una

Emendamento

(17) Conformemente agli atti dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento, comunemente noti come "organismi per le pari opportunità", al fine di contrastare la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica e sul genere. Molti Stati membri si sono tuttavia spinti oltre tali obblighi e hanno fatto sì che gli organismi per le pari opportunità possano anche occuparsi della discriminazione fondata su altri motivi, quali *la lingua*, l'età, l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, la disabilità o altri. Gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo importante nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'efficace applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento, in particolare fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, conducendo indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicando rapporti indipendenti ed esprimendo raccomandazioni su qualunque tema legato alla discriminazione nel loro paese. A questo proposito è essenziale che il lavoro degli organismi per le pari opportunità venga coordinato a livello dell'Unione. EQUINET è stata istituita nel 2007. Ne fanno parte gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento quale definita dalle direttive 2000/43/CE¹⁵ e 2004/113/CE¹⁶ del Consiglio e dalle direttive 2006/54/CE¹⁷ e 2010/41/UE¹⁸ del Parlamento europeo e del

situazione eccezionale, essendo l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per le pari opportunità. L'attività di coordinamento condotta da EQUINET è essenziale per la corretta applicazione della normativa dell'UE in materia di non discriminazione negli Stati membri e dovrebbe essere sostenuta dal programma.

Consiglio. EQUINET si trova in una situazione eccezionale, essendo l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per le pari opportunità. L'attività di coordinamento condotta da EQUINET è essenziale per la corretta applicazione della normativa dell'UE in materia di non discriminazione negli Stati membri e dovrebbe essere sostenuta dal programma.

¹⁵ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

¹⁵ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

¹⁶ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

¹⁶ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

¹⁷ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

¹⁷ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

¹⁸ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

¹⁸ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Gli organi indipendenti in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 del TUE, nonché nella sensibilizzazione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti previsti dal diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del **18** aprile 2018, un sostegno finanziario adeguato è **essenziale** per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. Integrando le iniziative a livello nazionale, i finanziamenti dell'UE dovrebbero quindi contribuire a sostenere, potenziare e sviluppare le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei diritti umani le cui attività contribuiscono all'applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche con attività di sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che a promuovere e tutelare i valori comuni dell'Unione a livello nazionale e a sensibilizzare in merito.

(18) Gli organi indipendenti in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 del TUE, nonché nella sensibilizzazione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti previsti dal diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del **19** aprile 2018, un **incremento dei finanziamenti e un** sostegno finanziario adeguato **sono essenziali** per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. Integrando le iniziative a livello nazionale, i finanziamenti dell'UE dovrebbero quindi contribuire a sostenere, potenziare e sviluppare, **anche attraverso adeguati finanziamenti di base e opzioni di costo, regole finanziarie e procedure semplificate**, le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei diritti umani le cui attività contribuiscono all'applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche con attività di sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che a promuovere e tutelare i valori comuni dell'Unione a livello nazionale e a sensibilizzare in merito.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto

Emendamento

(21) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto

alle attività degli Stati membri, **ricercando nel contempo** coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori (quindi con il programma Giustizia) e con i programmi Europa creativa e Erasmus+, per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell'istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell'occupazione, del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, della giustizia, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, dell'industria, della coesione, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo.

alle attività degli Stati membri. **Dovrebbero essere ricercate** coerenza, complementarità e sinergie **chiare e trasparenti** con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori (quindi con il programma Giustizia) e con i programmi Europa creativa, **corpo europeo di solidarietà** e Erasmus+, per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, **degli audiovisivi**, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell'istruzione **formale, non formale e informale** e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell'occupazione, del mercato interno, delle imprese, dei giovani, **del volontariato, della formazione professionale**, della salute, della cittadinanza, della giustizia, **dell'inclusione sociale, in particolare dei migranti e dei più svantaggiati**, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, dell'industria, della coesione, **del clima**, del turismo, **dello sport**, dei rapporti esterni, **dell'allargamento, della cooperazione internazionale**, degli scambi e dello sviluppo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [the new FR] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti

Emendamento

(23) Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [the new FR] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio e

finanziari e alle garanzie di bilancio.

richiede la piena trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse, la sana gestione finanziaria e l'utilizzo prudente delle risorse. In particolare, regole relative alla possibilità per le organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale di essere finanziate mediante sovvenzioni di funzionamento pluriennali, sovvenzioni a cascata e procedure flessibili di concessione delle sovvenzioni.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95²¹, (Euratom, CE) n. 2185/96²² e (UE) 2017/1939²³ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in

Emendamento

(24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire ***un tasso di successo positivo, in particolare per le sovvenzioni e i progetti di azioni, e di produrre risultati in linea con*** gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi, ***delle dimensioni e delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari individuati*** e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, ***a ulteriori parametri che consentano di includere più efficacemente le persone con esigenze particolari***, nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. ***I criteri di cofinanziamento dovrebbero essere accettati in natura, con la possibilità di derogarvi in caso di finanziamenti complementari limitati.*** In conformità al regolamento finanziario, al regolamento

conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

²⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag.

(UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95²¹, (Euratom, CE) n. 2185/96²² e (UE) 2017/1939²³ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

²⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag.

1).

²¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

²⁴ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

1).

²¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

²⁴ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione

Emendamento

soppresso

del programma e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Al fine di garantire **condizioni uniformi di** attuazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui agli articoli 14 e 16 e all'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento

(30) Al fine di garantire *l'*attuazione del presente regolamento, **onde assicurare una valutazione efficace dei progressi del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi**, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo **ai programmi di lavoro e alle priorità pluriennali a norma dell'articolo 13 e** agli indicatori di cui agli articoli 14 e 16 e all'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere **la cittadinanza**

valori sanciti nei trattati dell'UE, *anche* sostenendo le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

europea e lo Stato di diritto, nonché i diritti, i principi e i valori sanciti nei trattati dell'UE, sulla base dei quali quest'ultima è stata fondata. Ciò dovrebbe essere conseguito in particolare sostenendo le principali parti interessate, come le associazioni di cittadini, i gruppi di riflessione, le istituzioni accademiche, culturali e di ricerca e le organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, al fine di ricordare a tutti i cittadini l'importanza di detti valori e principi e di sostenere così società aperte, democratiche e inclusive.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) *promuovere il coinvolgimento* e la partecipazione *dei cittadini nella* vita democratica dell'Unione (sezione *Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini*);

Emendamento

b) *sensibilizzare i cittadini, e in particolare i giovani, all'importanza dell'UE per il tramite di attività volte a preservare il ricordo degli eventi storici che hanno portato alla sua creazione e promuovere la democrazia, la libertà di espressione, il pluralismo, l'impegno civico, incontri con i cittadini e la partecipazione attiva di questi ultimi alla vita democratica dell'Unione (sezione Cittadinanza attiva)*;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma *mira a*:

Emendamento

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma *persegue le seguenti finalità*:

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza dell'Unione e il diritto alla protezione dei dati personali.

Emendamento

b) tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza dell'Unione, ***incluso il diritto di avviare l'iniziativa civica europea***, e il diritto alla protezione dei dati personali.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Sezione ***Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini***

Emendamento

Sezione ***Cittadinanza attiva***

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il programma ***mira a***:

Emendamento

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il programma ***persegue le seguenti finalità***:

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***accrescere*** la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua ***storia, del suo patrimonio culturale e della sua diversità***;

Emendamento

a) ***sostenere i progetti proposti dai cittadini, con particolare attenzione ai giovani, volti a incoraggiare le persone non solo a rammentare gli eventi che***

hanno preceduto l'istituzione dell'UE, che sono al centro della sua memoria storica, ma anche ad acquisire una migliore conoscenza della loro storia, cultura e valori condivisi e a comprendere la ricchezza del loro patrimonio culturale comune e la diversità culturale e linguistica, che sono alla base di un futuro comune; favorire una migliore comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua origine, della sua ragion d'essere e delle sue realizzazioni, nonché una maggior consapevolezza delle sfide presenti e future e dell'importanza della comprensione e tolleranza reciproche, che sono proprio al centro del progetto europeo;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) favorire e sostenere lo scambio di buone pratiche di educazione alla cittadinanza europea, nell'ambito sia dell'istruzione formale sia dell'istruzione non formale;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) promuovere *l'interazione e* la cooperazione *tra cittadini* di paesi diversi; *promuovere la partecipazione civica e democratica dei cittadini, consentendo ai cittadini e alle associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.*

b) promuovere *il dialogo pubblico tramite gemellaggi di città e incontri con i cittadini, segnatamente con i giovani, e attraverso* la cooperazione *tra comuni, comunità locali e organizzazioni della società civile* di paesi diversi *per permettere loro di cogliere concretamente e direttamente la ricchezza e la diversità culturale dell'UE, e aumentare la*

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) promuovere e rafforzare la partecipazione civica alla vita democratica dell'Unione a livello locale, nazionale e transnazionale; consentire ai cittadini e alle associazioni di promuovere il dialogo interculturale e di avviare autentici dibattiti pubblici che vertano su tutti i settori di azione dell'Unione, contribuendo in tal modo a definire l'agenda politica dell'Unione; sostenere le iniziative congiunte e organizzate, sia sotto forma di associazioni di cittadini che di reti di soggetti giuridici, al fine di attuare più efficacemente gli obiettivi di cui ai punti precedenti;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il programma ***mira a***:

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il programma ***persegue le seguenti finalità***:

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **[641 705 000]** EUR a

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **[908 705 000]** EUR a

prezzi correnti.

prezzi correnti.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) [233 000 000] EUR per *l'obiettivo specifico* di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

b) [500 000 000] EUR *o almeno il 40% della dotazione finanziaria del programma di cui al paragrafo 1, per conseguire gli obiettivi specifici* di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b); *a titolo indicativo, circa il 15% del bilancio totale assegnato a questo obiettivo è destinato alle azioni commemorative, il 65% all'impegno democratico, il 10 % alle azioni di valorizzazione e il 10 % alla sua gestione.*

La Commissione non si discosta di più di 5 punti dalle percentuali della dotazione finanziaria assegnate a ciascun gruppo di obiettivi specifici. Qualora il superamento di detto limite si rendesse necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 16, per modificare ciascuna delle cifre di oltre 5 e fino a 10 punti percentuali.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, *compresi i sistemi informatici istituzionali*, gli studi, le riunioni di esperti *e le comunicazioni* sulle

Emendamento

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, gli studi *e* le riunioni di esperti sulle priorità e sui settori relativi agli obiettivi generali del

priorità e sui settori relativi agli obiettivi generali del programma.

programma.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione destina almeno il 40 % delle risorse di cui al paragrafo 1 al sostegno alle organizzazioni della società civile.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il programma prevede modalità di accesso alle informazioni relative al programma adattate alle persone con disabilità per consentire loro di esercitare pienamente i propri diritti e di partecipare a pieno titolo alla società in cui vivono.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

b) i soggetti giuridici **senza scopo di lucro** costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

Emendamento

3. Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET), **a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)**, per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

Emendamento 42

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo**

Testo della Commissione

Programma di lavoro

Emendamento

Programma di lavoro **e priorità pluriennali**

Emendamento 43

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. **La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19.**

Emendamento

2. **Al fine di completare il presente regolamento alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 definendo i programmi di lavoro e, se del caso, le priorità pluriennali su cui sono basati tali programmi. Nello sviluppo dei suoi programmi di lavoro, la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano la società civile e le organizzazioni che rappresentano le autorità locali e regionali.**

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta **efficiente, efficace e tempestiva** dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

Emendamento

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce **un'elaborazione e una** raccolta **efficienti, efficaci e tempestive** dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma, **una corretta ripartizione dei finanziamenti per i progetti specifici e l'adeguata documentazione delle sinergie create tra i programmi di finanziamento**. A tale scopo è **assicurata la partecipazione dei soggetti coinvolti nel programma**. Sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati **e meno onerosi** ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo** 14 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **agli articoli 6, 13 e** 14 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui **all'articolo** 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa

Emendamento

3. La delega di potere di cui **agli articoli 6, 13 e** 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa

non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato a norma **dell'articolo 14** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato a norma **degli articoli 6, 13 e 14** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. ***Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2.***

Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 18 bis (nuovo)

Articolo 18 bis

Punti di contatto nazionali

Ogni Stato membro istituisce un punto di contatto nazionale indipendente e qualificato con personale incaricato di fornire ai potenziali beneficiari del programma (cittadini, organizzazioni e autorità regionali) orientamenti, informazioni pratiche e assistenza su tutti gli aspetti del programma, anche per quanto riguarda la procedura di presentazione delle domande e la redazione della proposta, la distribuzione della documentazione, la ricerca dei partner, la formazione e altre formalità, garantendo in tal modo un'attuazione uniforme del programma. I punti di contatto nazionali non si assumono alcuna responsabilità nella valutazione dei progetti, una competenza che è riservata alla Commissione europea.

Emendamento 50

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il comitato può riunirsi in formazioni specifiche per trattare le singole sezioni del programma.

Emendamento

3. Il comitato può riunirsi in formazioni specifiche per trattare le singole sezioni del programma. ***Se del caso, conformemente al suo regolamento, esperti esterni, inclusi i rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e i rappresentanti dei beneficiari, sono regolarmente invitati a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori.***

Emendamento 51

Proposta di regolamento Allegato I –parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 2, paragrafo 2, verranno perseguiti in particolare attraverso il sostegno alle seguenti attività:

Emendamento

Gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 2, paragrafo 2, verranno perseguiti, in particolare, attraverso il sostegno alle seguenti attività **generali**:

Emendamento 52

Proposta di regolamento Allegato I – lettera a

Testo della Commissione

a) sensibilizzazione **e divulgazione di informazioni al fine** di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati **dal** programma;

Emendamento

a) sensibilizzazione **tra i cittadini, in particolare i giovani e le persone appartenenti a gruppi svantaggiati o sottorappresentati della società, in merito ai valori, i diritti e i principi comuni sui quali si fonda l'Unione, ai propri diritti e alle proprie responsabilità in qualità di cittadini europei, nonché alle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, indipendentemente dal luogo in cui vivono; promozione di progetti volti a migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dagli obiettivi del programma; incoraggiare l'educazione formale e informale alla cittadinanza europea.**

Emendamento 53

Proposta di regolamento Allegato I – lettera b

Testo della Commissione

b) apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche tra i portatori di interessi **per** migliorare la conoscenza **e** la comprensione reciproca e l'impegno

Emendamento

b) apprendimento reciproco attraverso lo scambio **e la promozione** di buone pratiche tra i portatori di interessi **(in particolare le associazioni, le**

civico e democratico;

organizzazioni della società civile, le collettività e i cittadini) al fine di migliorare la conoscenza, la comprensione reciproca e l'impegno civico e democratico, nonché di valorizzare ulteriormente i risultati delle attività sostenute;

Emendamento 54

Proposta di regolamento Allegato I – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) attività di analisi e monitoraggio¹ al fine di migliorare la comprensione della situazione negli Stati membri e a livello dell'UE nei settori interessati dal programma, nonché l'applicazione del diritto e delle politiche dell'UE;

soppresso

¹ *Tali attività comprendono ad esempio la raccolta di dati e statistiche, la definizione di metodologie comuni e, se opportuno, di indicatori o parametri di riferimento comuni, studi, ricerche, analisi e sondaggi, valutazioni, valutazioni d'impatto e l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.*

Emendamento 55

Proposta di regolamento Allegato I – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) sostegno alle iniziative e alle misure volte a promuovere e tutelare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione e a rafforzare le capacità per far fronte a nuove sfide, ad esempio le nuove tecnologie di comunicazione e l'incitamento all'odio;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera e

Testo della Commissione

e) *sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);*

Emendamento

soppresso

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) promozione della sensibilizzazione e della comprensione dei rischi, delle norme, delle garanzie e dei diritti relativamente alla protezione dei dati personali e della vita privata e alla sicurezza digitale, e contrasto alle notizie false e alla disinformazione mirata mediante attività di sensibilizzazione, formazione, studi e attività di monitoraggio, in particolare rivolte ai giovani;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera f

Testo della Commissione

f) rafforzamento della consapevolezza dei cittadini della cultura, della storia e della memoria europee, *nonché del* loro senso di appartenenza all'Unione;

Emendamento

f) rafforzamento della consapevolezza dei cittadini, *in particolare dei giovani*, della cultura, *del patrimonio culturale*, della storia e della memoria europee, *ma anche delle sfide future dell'UE*, e *rafforzamento del* loro senso di appartenenza all'Unione, *in particolare mediante:*

i) iniziative volte a promuovere una riflessione sulle cause dei regimi totalitari della storia moderna dell'Europa e ad assicurare la commemorazione delle vittime dei loro crimini;

ii) attività riguardanti altri momenti salienti e punti di riferimento della storia europea recente;

Emendamento 59

Proposta di regolamento Allegato I – lettera g

Testo della Commissione

g) iniziative volte ad avvicinare cittadini europei di differenti culture e nazionalità dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città;

Emendamento

g) iniziative volte ad avvicinare cittadini europei di differenti culture e nazionalità dando loro l'opportunità di partecipare **a incontri**, attività di gemellaggio tra città, **progetti su piccola scala e della società civile, creando così le condizioni per un più forte approccio dal basso verso l'alto, al fine di definire l'agenda politica dell'Unione;**

Emendamento 60

Proposta di regolamento Allegato I – lettera h

Testo della Commissione

h) promozione e agevolazione della partecipazione attiva alla costruzione di un'Unione più democratica, **nonché della consapevolezza dei** diritti e **dei** valori attraverso il sostegno **ad** organizzazioni della società civile;

Emendamento

h) promozione e agevolazione della partecipazione attiva **e inclusiva, in particolare dei gruppi emarginati della società**, alla costruzione di un'Unione più democratica, **promuovendo, tra l'altro, il ricorso agli strumenti di teledemocrazia e l'iniziativa dei cittadini europei;** **sensibilizzazione in merito ai** diritti e ai valori – **e relativa promozione e tutela** – attraverso il sostegno **a** organizzazioni della società civile;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera j

Testo della Commissione

j) ***sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, le strategie e gli obiettivi programmatici dell'Unione e*** sostegno delle organizzazioni della società civile operanti nei settori interessati dal programma;

Emendamento

j) sostegno delle organizzazioni della società civile operanti nei settori interessati dal programma;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) rafforzamento della capacità e dell'indipendenza dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile che monitorano la situazione dello Stato di diritto e sostegno ad azioni a livello locale, regionale e nazionale;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j ter) promozione e sviluppo del dialogo con le organizzazioni della società civile sullo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio del diritto, delle strategie e degli obiettivi programmatici dell'Unione, nei settori interessati dal programma;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1

Testo della Commissione

Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati.

Emendamento

Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. ***Ove possibile, gli indicatori sono suddivisi per età, sesso e qualunque altro dato rilevabile (appartenenza etnica, disabilità, identità di genere ecc.).*** A tale scopo, verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Allegato II – tabella – riga 6

Testo della Commissione

Numero di reti e iniziative transazionali aventi come interesse primario la memoria e il patrimonio europei risultanti dall'intervento del programma.

Emendamento

Numero di reti e iniziative transazionali aventi come interesse primario la memoria, il patrimonio e il ***dialogo civile*** europei risultanti dall'intervento del programma.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Allegato II – tabella – riga 6 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Distribuzione geografica dei progetti

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di parere, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone.

Entità e/o persona
Civil Society Europe
Forum europeo della gioventù
Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa
Fondazione Stefan Batory
Association Française du Conseil des Communes et Régions de France
Jeunes Fédéralistes européens
Culture Action Europe

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del programma Diritti e Valori
Riferimenti	COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 14.6.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 14.6.2018
Commissioni associate - annuncio in aula	5.7.2018
Relatore per parere Nomina	Sylvie Guillaume 1.6.2018
Esame in commissione	10.10.2018
Approvazione	3.12.2018
Esito della votazione finale	+: 16 -: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Hermann Winkler
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Heinz K. Becker, Jarosław Wałęsa

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

16	+
ALDE	Mircea Diaconu
PPE	Heinz K. Becker, Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Stefano Maullu, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver
S&D	Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano
VERTS/ALE	Jill Evans

0	-

1	0
ECR	Emma McClarkin

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti